



La *Latinitas Iuniana*. Aspetti patrimoniali

Carla Masi Doria¹

Recibido: 21 de mayo de 2018 / Aceptado: 12 de julio de 2018

Riassunto. L'articolo affronta gli aspetti patrimoniali di un particolare *status* giuridico del diritto romano antico, quello dei *Latini Iuniani*, schiavi liberati attraverso manomissioni informali. L'autrice si sofferma in particolare su problemi di diritto ereditario. La *lex Iunia* e il *senatusconsultum Largianum* sono i temi approfonditi nel discorso che affronta la speciale disciplina di questa tipologia di liberti fino ai tempi di Giustiniano (e nelle successive rappresentazioni), discutendo criticamente la recente storiografia sull'argomento.

Parole chiave: *Latini Iuniani*; diritto ereditario romano; *lex Iunia*; *senatusconsultum Largianum*; diritto giustiniano; tradizione romanistica.

[en] The *Latinitas Iuniana*. Patrimonial aspects

Abstract. The article deals with the patrimonial aspects of an ancient Roman *status*, the *Latini Iuniani*, *liberti* who were freed through informal manumissions. The author focuses on the issues of law of succession. The *lex Iunia* and the *senatusconsultum Largianum* are points deepened in the paper, that analyzes the peculiar discipline of this kind of *liberti* until the age of Justinian (and subsequent representations), critically discussing the recent historiography on the subject.

Keywords: *Latini Iuniani*; Roman law of succession; *lex Iunia*; *senatusconsultum Largianum*; Justinian law; Roman law tradition.

Sommario: 1. Introduzione. 2. Il quadro di riferimento giuridico. 3. In particolare: i profili successori. 4. Rappresentazione del giurista e *verba legis Iuniae*. 5. Il *senatus consultum Largianum*. 6. Critica e anticritica a partire da un recente posizionamento storiografico. 7. Salviano e i *Latini Iuniani*. 8. La tradizione giustiniana (e medievale). 9. Bibliografia.

Cómo citar: Masi Doria, C. (2018): La *Latinitas Iuniana*. Aspetti patrimoniali, en *Gerión* 36/2, 555-571.

¹ Università degli Studi di Napoli Federico II.
E-mail: cmdoria@unina.it

1. Introduzione

“La letteratura è il frammento dei frammenti. Solo una parte minima di quello che accadde fu scritta e fu detta, e solo una parte minima di quello che fu scritto è rimasta”. Questa riflessione di Goethe, tratta dalle sue *Massime e riflessioni*, pubblicate postume nel 1833, mi è venuta alla mente di frequente nell’approccio allo studio dei *Latini Iuniani*. Giustiniano abolendo la *Latinitas Iuniana* con la costituzione ora in C. 7.6 del 531, alla quale si fa riferimento anche in I. 1.5.3² (e nel luogo corrispondente della parafrasi di Teofilo), ha determinato il non inserimento nella compilazione di *iura*, come è noto pubblicata nel 533, di qualsiasi riferimento ai *Latini Iuniani* (o ai cosiddetti *Aeliani* ad essi equiparati). Eppure questioni e dispute giurisprudenziali sul loro *status*, sui loro patrimoni, sulle loro obbligazioni, dovevano essere presenti nella letteratura giuridica, basti ricordare le differenti posizioni giurisprudenziali in tema di *senatusconsultum Largianum*³ del 42 d.C., menzionate da Gaio nel terzo libro del suo manuale istituzionale,⁴ che diedero luogo ad un interessante *ius controversum*. Certo stupisce che non ci siano pervenute notizie relative al rapporto e ai doveri del liberto latino nei confronti dell’*ex dominus*, a *operae* da dover corrispondere. Ovviamente nessuna notizia emerge nei numerosissimi frammenti sparsi nei *Digesta* di Giustiniano e nell’intero titolo dedicato in quell’opera proprio alle *operae libertorum*,⁵ il 38.1, quello che precede il *De bonis libertorum*,⁶ ma neanche qualche traccia di tale specifica relazione pare emergere né lì, né dalle fonti giurisprudenziali classiche, né dalla tradizione giuridica tardoantica. L’assenza di riferimenti è stata già notata, almeno da W. Waldstein, che ha dedicato un’ampia, dettagliata monografia alle *operae* dei liberti,⁷ e poi da P. López Barja de Quiroga.⁸

Aspetti socioeconomici si possono trarre da qualche contesto archeologico: se la Casa del Salone nero (nella quale è stato rinvenuto il suo dossier) apparteneva davvero all’ercolanese Vennidio Ennico, questi doveva far parte della élite della città vesuviana. La difficoltà sta nel fatto che salvo casi fortunati (come quello di Vennidio) lo *status* di liberto latino è difficile da accertare. Elementi patrimoniali risultano tuttavia dalla documentazione epigrafico-papirologica, in particolare dalle tavolette cerate della prassi campana che attestano storie relative a patrimoni che si formavano anche attraverso l’utilizzazione del *ius commercii*⁹ che spettava ai *Latini Iuniani*. È notissima proprio la vicenda di Vennidio Ennico, con le sue contrattazioni, che tra

² I. 1.5.3: (...) *Latinos autem Iunianos et omnem quae circa eos fuerit observantiam alia constitutione per eiusdem quaestoris suggestionem correximus, quae inter imperiales radiat sanctiones, et omnes libertos nullo nec aetatis manumissi nec dominii manumissoris nec in manumissionis modo discrimine habito, sicuti antea observabatur, civitate Romana donavimus: multis additis modis, per quos possit libertas servis cum civitate Romana, quae sola in praesenti est, praestari*. Cf. anche I. 3.7.4.

³ Su cui ora, per tutti, Buongiorno 2010, 134-136.

⁴ Gai. *Inst.* 3.63-71. Esempi di *ius controversum* sui *Latini Iuniani* si trovano anche in *Frg.* Pseudo-Dositheo. 10, 15, 17.

⁵ Sulle quali, per tutti, Waldstein 1986.

⁶ Sul titolo 38.2 del Digesto si veda Masi Doria 1996, 227-481.

⁷ Waldstein 1986, 162; cf. anche Sirks 1983, 259 s.

⁸ López Barja de Quiroga 1998, 144.

⁹ Cf. *Tit. Ulp.* 19.4: *Mancipatio locum habet inter cives Romanos et Latinos colonarios Latinosque Iunianos eosque peregrinos, quibus commercium datum est*. Si veda Weaver 1990, 278; Bianchi 1997, 380; López Barja de Quiroga 1998, 137.

l'altro getta nuova luce sulla procedura della *anniculi causae probatio*, studiata ora approfonditamente da G. Camodeca.¹⁰

2. Il quadro di riferimento giuridico

Il quadro di riferimento giuridico relativo a questa particolare *Latinitas* artificiale (che comprende i soggetti irrirtualmente manomessi), quindi allo *status* dei cd. *Latini Iuniani*, è fornito soprattutto dalle *Institutiones* di Gaio, con importanti attestazioni nei cd. *Tituli ex corpore Ulpiani* e nel frammento *Pseudodositheanum de manumissionibus*. In Gaio le testimonianze si addensano tra il primo libro (dedicato alle *personae*) e il terzo (dedicato alle *res*, ove emergono –più distesamente– i profili successivi). Nel primo commentario il giurista spiega, in un testo monco dell'inizio per una lacuna del manoscritto veronese, la denominazione di questi soggetti a capacità diminuita:

(...) *homines Latini Iuniani appellantur; Latini ideo, quia adsimulati sunt Latinis coloniariis; Iuniani ideo, quia per legem Iuniam libertatem acceperunt, cum olim servi viderentur esse.*¹¹

L'assimilazione ai *Latini coloniarii* produce la denominazione *Latini*; la qualificazione *Iuniani* deriva, invece, dall'ottenimento della *libertas*, in base ad una *lex Iunia* (della quale è discussa la collocazione cronologica),¹² per coloro che –secondo il diritto precedente a questo atto legislativo– pur essendo stati manomessi (ma non in una delle modalità di liberazione *iustae ac legitimae*, che comportavano insieme libertà e cittadinanza), rimanevano schiavi. Dal successivo § 23 risultano già lineamenti relativi alla loro situazione patrimoniale,¹³ in particolare successoria: si fa riferimento, infatti, alla *testamenti factio*, attiva e passiva: (...) *Non tamen illis permittit lex Iunia vel ipsis testamentum facere, vel ex testamento alieno capere, vel tutores testamento dari*. La stessa *lex Iunia* aveva negato a questa categoria di *Latini* sia di *testamentum facere*,¹⁴ sia di *ex testamento alieno capere* (a meno che, entro cento giorni dall'apertura della successione, non diventassero cittadini romani, e questa è

¹⁰ Camodeca 2002, 257-280; 2006, 189-211; 2017, 57-84.

¹¹ Gai. *Inst.* 1.22.

¹² Si è sostenuto che potesse essere stata rogata nella prima età tiberiana, corrispondendo alla *lex Iunia Norbana* di cui parlano le Istituzioni di Giustiniano I. 1.5.3: *Libertinorum autem status tripertitus antea fuerat: nam qui manumittebantur, modo maiorem et iustam libertatem consequantur et fiebant cives Romani, modo minorem et Latini ex lege Iunia Norbana fiebant, modo inferiorem et fiebant ex lege Aelia Sentia dediticiorum numero*. È stata a lungo considerata dalla storiografia risalente al 19 d.C., ma –probabilmente– è invece anch'essa di età augustea (nell'ipotesi più probabile del 25 o del 17 a.C., anni in cui vi fu un console *Iunius*, Cf. Camodeca 2017, 71) specie per i rapporti con la *lex Aelia Sentia*, che tra l'altro introdusse limiti di età sia per i *domini* manomissori, sia per i servi da affrancare (Gai. *Inst.* 1.18 e 1.38), la cui violazione comportava gli stessi effetti giuridici, conducendo alla *Latinitas*. Si veda sulla *lex Iunia* e la sua datazione almeno Treggiari 1969, 30; Balestri Fumagalli 1985; Sirks 1981, 247-276, e 1983, 211-292; López Barja de Quiroga 1998, 137 s.; Camodeca 2006, 199 e nt. 28; Mouritsen 2011, 85 s. e nt. 84; Camodeca 2017, 70 s. e nt. 27. Con nuove argomentazioni Venturini 1995, 219 ss., ha ripreso l'idea che la *lex Iunia* sia da identificarsi con la *lex Iunia Norbana* del 19 d.C. Non augustea per lo spirito della stessa “fondamentalement favorable all'affranchissement”, per Humbert 2010, 153 e nt. 30; Cf. già Humbert 1981, 210 ntt. 10-12. Si v. anche Pellicchi 2007, *passim*, ove un'utile raccolta di fonti.

¹³ Si veda, per tutti, Kaser 1971, 282, 296.

¹⁴ Cf. anche *Tit. Ulp.* 20.14.

una notizia che proviene dai cd. *Tituli ex corpore Ulpiani*).¹⁵ Un'eccezione era disposta per i testamenti dei militari (nell'ambito di un più ampio *favor* testamentario sviluppatosi a vantaggio di questi soggetti):¹⁶ per questi era infatti prevista la possibilità di istituire eredi anche i Latini e di disporre legati a loro favore.¹⁷ La incapacità passiva viene specificata, poi, in Gai. *Inst.* 1.24:¹⁸ la norma stabiliva che non si potesse acquistare *directo hereditatis legatorumve nomine*. Ciò significava –spiega subito Gaio– che, invece, era possibile *per fideicommissum capere*:¹⁹ su questo punto i *Latini Iuniani* sono posti sullo stesso piano dei peregrini. Chiuso questo argomento, il maestro antoniniano passava poi a trattare dei *dedicicii*.²⁰

3. In particolare: i profili successori

Il discorso sui *Latini Iuniani* (come accennato) torna nel III commentario delle *Institutiones*, a complemento dell'ampia sezione dedicata alla successione nei beni dei liberti cittadini romani²¹ (Gai. *Inst.* 3.39-54, discorso ulteriormente approfondito *propriis commentariis*, che non ci sono, però, pervenuti: § 54²²). L'esordio segna il passaggio di materia con la breve frase connettiva (tipicamente gaiana e chiaramente collegata con un'attività didattica): *Sequitur ut de bonis Latinorum libertinorum dispiciamus*, che compendia il § 55. A questo punto, dal § 56, il giurista intraprende la spiegazione di tale “*pars iuris*”, che mette in stretta relazione con quanto già presentato ai suoi studenti nel libro I (*id quod alio loco diximus*), e che sovviene (almeno in parte) alla già segnalata lacuna di Gai. *Inst.* 1.22:

¹⁵ *Tit. Ulp.* 22.3: *Si quidem mortis testatoris tempore vel intra diem cretionis civis Romanus sit, heres esse potest; quod si Latinus manserit, lege Iunia capere hereditatem prohibetur. Idem iuris est in persona caelibis propter legem Iuliam.*

¹⁶ Di recente si veda sull'argomento Stagl 2015, 109-126; Salati 2018, 228-246.

¹⁷ Gai. *Inst.* 2.110: *Praeterea permissum est iis et peregrinis et Latinos instituere heredes vel iis legare, cum alioquin peregrini quidem ratione civili prohibeantur capere hereditatem legataque, Latini vero per legem Iuniam.*

¹⁸ Gai. *Inst.* 1.24: *Quod autem diximus ex testamento eos capere non posse, ita intellegemus, ne quid directo hereditatis legatorumve nomine eos posse capere dicamus: alioquin per fideicommissum capere possunt.*

¹⁹ Cf. anche Gai. *Inst.* 2.275: *Latini quoque, qui hereditates legataque directo iure lege Iunia capere prohibentur, ex fideicommisso capere possunt, et Tit. Ulp.* 25.7. *Latini Iuniani fideicommissum capere possunt, licet legatum capere non possint.*

²⁰ Gai. *Inst.* 1.25-27.

²¹ I quali, secondo Gai. *Inst.* 3.40, *olim* avrebbero avuto una piena e completa libertà di testare, potendo *inpune* escludere il patrono: *Olim itaque licebat liberto patronum suum inpune testamento praeterire. Nam ita demum lex XII tabularum ad hereditatem liberti vocabat patronum, si intestatus mortuus esset libertus nullo suo herede relicto (...)*. In base alle XII tavole il patrono era chiamato all'eredità del liberto solo se questi fosse morto intestato senza lasciare nessun *suus heres*. Nel I sec. a.C. interviene il pretore introducendo una *bonorum possessio dimidiaie partis* a favore del patrono sui beni del liberto solo qualora questi fosse morto senza lasciare *sui naturales* (Gai. *Inst.* 3.41). Tale *bonorum possessio* poteva essere esperita *contra tabulas*, ma pure *ab intestato* se l'ex schiavo avesse lasciato solo *sui non naturales* come la *uxor in manu* o figli adottati. Anche un solo figlio del liberto escludeva la successione del patrono. Naturalmente se non ci fossero discendenti superstiti, il patrono continuava a succedere *ab intestato* interamente al liberto in finzione di agnazione in base alle XII tavole (5.8). La *lex Papia Poppaea* del 9 d.C. interviene sulla disciplina dei *bona libertorum* assegnando al patrono nel caso di liberti *locupletiores* (con patrimoni valutabili in centomila o più sesterzi) una *portio virilis* anche in presenza di figli (Gai. *Inst.* 3.41). In particolare una *dimidia pars* con un figlio, se con due, la terza parte. Tre figli avrebbero escluso la successione del patrono. Fonti principali: Gai. *Inst.* 3.39-54; *Tit. Ulp.* 29; e il lungo titolo dei *Digesta* giustinianeii 38.2 che conta 51 frammenti giurisprudenziali. Si veda Masi Doria 1996, *passim*.

²² Cf. Masi Doria 1996, 17 s. e nt. 3. Si veda anche Quadrato 1979, 15; Nelson 1981, 351 s.

Sequitur ut de bonis Latinorum libertinorum dispiciamus. [56] Quae pars iuris ut manifestior fiat, admonendi sumus, id quod alio loco diximus, eos qui nunc Latini Iuniani dicuntur olim ex iure Quiritium servos fuisse, sed auxilio praetoris in libertatis forma servari solitos; unde etiam res eorum peculii iure ad patronos pertinere solita est; postea vero per legem Iuniam eos omnes, quos praetor in libertate tuebatur; liberos esse coepisse et appellatos esse Latinos Iunianos: Latinos ideo, quia lex eos liberos perinde esse voluit, atque si essent cives Romani ingenui, qui ex Urbe Roma in Latinas colonias deducti Latini coloniarii esse coeperunt; Iunianos ideo, quia per legem Iuniam liberi facti sunt, etiamsi non essent cives Romani. Legis itaque Iuniae lator cum intellexeret futurum, ut ea fictione res Latinorum defunctorum ad patronos pertinere desinerent, quia scilicet neque ut servi decederent, ut possent iure peculii res eorum ad patronos pertinere, neque liberti Latini hominis²³ bona possent manumissionis iure ad patronos pertinere, necessarium existimavit, ne beneficium istis datum in iniuriam patronorum converteretur, cavere voluit, ut bona eorum proinde ad manumissores pertinerent, ac si lex lata non esset; itaque iure quodammodo peculii bona Latinorum ad manumissores ea lege pertinent.²⁴

Attraverso una tipica correlazione *nunc-olim*, strutturata per descrivere la modificazione, nel tempo, dell'ordinamento (la differenza tra il regime attuale e quello previgente),²⁵ Gaio rappresenta che coloro i quali “ora” sono detti *Latini Iuniani*, in passato, *ex iure Quiritium*, erano *servi*, ma *auxilio praetoris* erano mantenuti in *libertatis forma*. Il pretore, cioè, pur non modificando la posizione formale dei manomessi, in tal modo ne tutelava la libertà di fatto. Il brano è tutto interessante, e da diverse prospettive: osserviamo qui una trasformazione del *ius Quiritium* per mezzo di una *lex publica*, ma –al contempo– possiamo valutare la portata degli interventi pretori che confinavano in una sfera di non applicabilità quel più antico diritto, in quanto a quegli schiavi, liberati informalmente, il magistrato giurisdicente comunque garantiva la *forma libertatis*.²⁶ La loro condizione vicina a quella dei servi, però, determinava che la *res eorum* (i loro beni patrimoniali)²⁷ *peculii iure* era pertinenza dei patroni. Il dato semantico è rilevante: il patrimonio dei manomessi senza le dovute formalità è –comunque– un *peculium* (termine che denota un'appartenenza servile,²⁸ e dunque giuridicamente non autonoma). In questo luogo registriamo una sorta di corto circuito descrittivo tra forma e sostanza: *peculii iure* pretenderebbe la presenza di un *servus* e di un *dominus*, Gaio, invece, sostiene che prima della *lex Iunia* “per diritto di peculio” i patroni si avvantaggiavano delle *res* di quelli che, secondo diritto (*ex iure*), erano in *libertatis forma*. Il quadro economico della definizione dei rapporti tra manomessi senza formalità e manumissori è chiaro, ma il

²³ La locuzione *liberti Latini hominis* è stata sospettata dagli studiosi. Si veda Nicosia 2007, 1834 e letteratura citata in nt. 16, la quale giustamente propone di superare la questione considerando “*hominis* quale apposizione di *liberti* (piuttosto che interpretare *latini hominis* quale genitivo dipendente da *liberti* ...)”.

²⁴ Gai. *Inst.* 3.55-56.

²⁵ Si veda Masi Doria 1996, 17 e bibl. citata in nt. 2. Cf. anche Fabre 1981, 55 e nt. 124. Sulla dicotomia *olim-hodie* nel pensiero dei giuristi romani: Giaro 1987, 55 s.

²⁶ Cf. anche *Frg.* Pseudo-Dositheo. 5.

²⁷ “*Res* si comporta dunque come un nome collettivo, indica gli ‘averi’, il ‘complesso dei beni’”, così Bretone 1998, 43.

²⁸ Sul *peculium servile* si veda, almeno, Harper 2011, 33-99; Pesaresi 2008, 11-59; Watson 1987, 105-118; Amirante 1983, 1-15; Zeber 1981; Buti 1976.

conflitto con le forme giuridiche porta a qualche distonia narrativa che ha conseguenze (come si vedrà) anche nella più recente storiografia sul tema. Comunque, a questo punto, l'antico giurista inserisce nel suo discorso gli effetti della emanazione della *lex Iunia*.

Il punto è più disteso rispetto a quanto presentato nel primo libro. La relazione tra la situazione precedente e quella determinatasi con l'atto normativo è rappresentata attraverso un rapporto letto nella storia (con l'uso di *postea*); l'attività pretoria più sopra descritta come *in libertatis forma servari* diviene *in libertate tueri*.

4. Rappresentazione del giurista e *verba legis Iunia*e

Gaio, in *Inst.* 3.56, torna anche sulla denominazione, connettendola di nuovo (ma con discorso maggiormente analitico: nel primo commentario aveva parlato di semplice *adsimulatio*²⁹) per il primo termine (*Latini*) con la condizione dei *Latini coloniarii* (che –però– a differenza dei *Iuniani* subivano una “retrocessione” di *status*, da cittadini –e ingenui– a Latini), per il secondo (*Iuniani*) con la legge (*per legem Iuniam liberi facti sunt*), sottolineando la differenza specifica con i liberti che avevano goduto di una *manumissio iusta ac legitima: etiamsi non essent cives Romani*. È il prosiegua del testo a fissare il perimetro relativo al problema patrimoniale. Gaio lo fa attraverso un non scontato riferimento alla figura del *legis lator*,³⁰ il legislatore, del quale il giurista scruta la volontà fissata nel testo della *lex*. In questo luogo torna (e per due volte) quella impressione di corto circuito descrittivo più sopra registrata. Gaio spiega l'impasse successorio in questi termini: *res Latinorum defunctorum ad patronos pertinere desinerent (...)*. Naturalmente non è proprio così, perché nel momento in cui il legislatore non ha ancora determinato la regola, quelle persone non sono ancora Latini e –se sono servi– l'uso della terminologia *patroni* per indicare i soggetti sovraordinati è un descrittore solo sociologico, non giuridico, che però funziona all'interno dello specifico circuito semantico formato tra il maestro, Gaio, e i suoi allievi. Quest'uso fu appuntato al tempo della critica interpolazionistica, in particolare dal romanista italiano Siro Solazzi,³¹ professore di Pandette a Napoli fino agli anni '50 del Novecento, insoddisfatto dell'indeterminatezza del testo rispetto alla fissa correlazione giuridico-concettuale *servus/dominus* e *libertus/patronus*,³² i cui descrittori patrimoniali nel linguaggio tecnico sono, dovrebbero essere, rispettivamente *peculium* e *bona*. La spiegazione, che Gaio aggiunge, probabilmente con uno *scilicet* (ma la parola è integrata dagli editori), non risolve il problema: *quia scilicet neque ut servi decederent, ut possent iure peculii res eorum ad patronos pertinere (...)*. Pare ovvio, in relazione a quanto già detto, che se vi sono (meglio, se vi fossero) *servi* non vi sarebbero *patroni*, mentre –in tal caso– la locuzione *iure peculii* sarebbe del tutto adeguata (ma a favore di *domini*). La difficoltà rispetto alla successione dei liberti *ex lege Iunia* ha un altro aspetto: a questi particolari liberti non si possono applicare le disposizioni relative alla successione dei cittadini romani. Il

²⁹ Gai. *Inst.* 1.22, mentre nel *Frg.* Pseudo-Dositheo 6 viene usato il verbo *exaequare* a proposito dei manomessi *inter amicos*: (...) *lex Iunia, quae libertatem eis dedit, exaequavit eos Latinis coloniariis (...)*.

³⁰ Cf. Quadrato 2014, 61-65. Si veda anche Valditara 1997, 493.

³¹ Solazzi 1953, 104-133, ove bibliografia precedente.

³² Solazzi 1953, 119.

giurista descrive questo ulteriore ostacolo, sempre riferendolo alla *mens* del legislatore giuniano, rappresentando l'idea di pertinenza *ad patronos* per diritto di manomissione (*manumissionis iure*, che fa da pendant a *iure peculii*). La conseguenza è sviluppata attraverso la rappresentazione di una necessità alla quale il legislatore avrebbe posto rimedio, bilanciando il beneficio ottenuto dagli schiavi, comunque liberati, e la posizione dei manomissori, che non avrebbero dovuto però, per tale beneficio, subire una *iniuria*, un'ingiustizia (e cioè, perdere il *ius peculii* e non guadagnare i diritti solitamente discendenti dal patronato). Dunque *cavere voluit* (qui il richiamo al legislatore acquista una sfumatura quasi psicologica) che la posizione dei *manumissores* (in questo punto il linguaggio si sgancia dall'uso del lemma *patroni*, probabilmente seguendo il più preciso dato testuale della *lex*), quella posizione, fosse la stessa *ac si lex lata non esset*. Il dato testuale parrebbe far riferimento a una finzione.³³ È come se la legge si autolimitasse in questa parte. Non mi pare che sia così: il richiamo a una formulazione tipica nel linguaggio dei giuristi per indicare la *fictio*³⁴ (*ac si lex lata non esset*)³⁵ è una lettura di Gaio del dato normativo discendente dalla *lex Iunia*, che descrive il fatto che quella legge provvede alla successione *mortis causa* dei *Latini Iuniani* esattamente come il *ius Quiritium* disponeva in caso di morte dei servi manomessi senza le previste formalità, favorendo in tutti e due i casi i manomissori (formalmente ancora *domini* nell'un caso, *patroni* nell'altro). Quindi (e questa è la chiusa del paragrafo e –insieme– della presentazione del problema giuridico nella sua storia), *iure quodammodo peculii bona Latinorum ad manumissores ea lege pertinent*. Si noti, accanto all'uso ripetuto di *manumissores*, che il patrimonio dei manomessi, sempre definito *res* nel corso di Gai. *Inst.* 3.56, fin quando si parla di servi tutelati in via pretoria, qui (a partire dalla manifestazione di quell'esigenza di bilanciamento di cui si è detto) diviene *bona*, in linea con la denominazione gaiana (e non solo) relativa alla successione dei liberti cittadini romani e con l'esordio della trattazione specifica in Gai. *Inst.* 3.55. In mancanza di manomissori, i patrimoni dei liberti Latini spettavano poi all'erario (Gai. *Inst.* 3.62 scrive: *ad populum*) come *bona caduca*.

5. Il *senatus consultum Largianum*

Solo qualche indicazione ora sulle integrazioni normative provenienti dal senatoconsulto Largiano del 42 d.C.,³⁶ che –secondo un meccanismo tipico del primo principato– andava a specificare e anche a modificare il dettato della *lex Iunia*. Il *senatus*

³³ Uno strumento molto usato, come è noto, dai giuristi romani: tra la vasta bibliografia si veda almeno Thomas 1995, 17-63; Bianchi 1997; Mercogliano 2001.

³⁴ Quadrato 2006, 1222 nt. 151, osserva come nel lessico delle Istituzioni gaiane compaiano anche “il verbo *fingere* e i suoi derivati”: oltre che nel nostro testo (*ea fictione*), in 4.32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Sull'etimologia del lemma *fingere* si veda Mercogliano 2001, 87-95.

³⁵ Una “duplice finzione legale sembrerebbe offerta dalla legge comunemente nota come *Iunia Norbana*”, così Bianchi 1997, 373, il quale a proposito della seconda, del nostro *ac si lex lata non esset*, a p. 392, sostiene che “per ottenere l'effetto di considerare ‘inesistente’ la legge, si deve fittiziamente ‘retrocedere’ alla situazione fattuale preesistente alla sua votazione”. Si veda pure Thomas 1995, 24, e Ferretti 2008, 175-176.

³⁶ Tra settembre e ottobre del 42; la comune “denominazione di *Largianum* ... è riconducibile al *cognomen* di uno dei due consoli (C. *Caecina Largus* e *Cornelius Lupus*) in carica”, forse perché *relator* del provvedimento, ovvero perché più illustre, essendo *Largus* console ordinario in carica per l'intero 42, mentre *Lupus suffectus* per un solo bimestre, così Buongiorno 2010, 134-136.

*consultum Largianum*³⁷ intervenne parzialmente sul regime successorio disposto dalla *lex Iunia* per i liberti di *status* latino, modificando l'*antiquum ius*.³⁸ Il contenuto è sintetizzato nelle Istituzioni gaiane:³⁹ in sostanza viene indicato l'ordine dei successibili che prevedeva in primo luogo il manomissore, poi i figli di questo se non espressamente diseredati, e solo dopo gli eredi estranei. Secondo Gaio la *ratio* del provvedimento senatorio sarebbe coincidente con la possibilità di ammettere alla successione del *Latinus* anche il figlio emancipato preterito dal padre, la figlia, o altri *sui* diseredati *inter ceteros*, o i figli che si fossero astenuti dall'eredità paterna.⁴⁰ Anche le Istituzioni giustiniane ricordano la deliberazione senatoria, ma limitandosi all'anteposizione nella successione dei figli del manomissore non *nominatim exheredati* agli *heredes extranei*.⁴¹

Gaio riporta una serie di posizioni dottrinarie anche contrapposte nell'interpretazione e applicazione del *sc. Largianum*, ascritte a Pegaso⁴² sulla portata del senatoconsulto, a Celio Sabino e Giavoleno sull'applicazione e il rapporto tra *lex Iunia* e *sc. Largianum* per l'assegnazione dei *bona Latinorum* in caso di contemporanea presenza di figli del manomissore ed eredi estranei.⁴³ Ulteriore tema affrontato nel testo gaiano è se il senatoconsulto riguardasse anche i Latini materni, con l'opinione affermativa di Cassio,⁴⁴ evidentemente non condivisa dai più: *sed huius sententiam plerique improbant (...)*

Al combinato disposto della *lex Iunia* e del *sc. Largianum*, si aggiunse poi, secondo le testimonianze di Gaio⁴⁵ e Giustiniano,⁴⁶ un editto di Traiano secondo il quale se il Latino avesse conseguito la cittadinanza romana per beneficio del principe ma *invito vel ignorante patrono*, l'avrebbe mantenuta certo durante l'arco della vita, tutta-

³⁷ Gai. *Inst.* 3.63-71. Si veda Buongiorno 2010, 134-136.

³⁸ Bretone 1998, 136.

³⁹ Gai. *Inst.* 3.63-64: *Postea Lupo et Largo consulibus senatus censuit, ut bona Latinorum primum ad eum pertinerent qui eos liberasset; deinde ad liberos eorum non nominatim exheredatos, uti quisque proximus esset; tunc antiquo iure ad heredes eorum qui liberassent pertinerent.* 64. *Quo senatus consulto quidam <id> actum esse putant, ut in bonis Latinorum eodem iure utamur, quo utimur in hereditate civium Romanorum libertinorum. Idque maxime Pegaso placuit. Quae sententia aperte falsa est (...).*

⁴⁰ Gai. *Inst.* 3.64a-67.

⁴¹ I. 3.7.4: (...) *postea vero senatusconsulto Largiano cautum fuerat, ut liberi manumissoris non nominatim exheredati facti extranei heredibus eorum in bonis Latinorum praeponderentur.*

⁴² Gai. *Inst.* 3.64.

⁴³ Gai. *Inst.* 3.70.

⁴⁴ Gai. *Inst.* 3.71.

⁴⁵ Gai. *Inst.* 3.72: *Aliquando tamen civis Romanus libertus tamquam Latinus moritur, veluti si Latinus salvo iure patroni ab imperatore ius Quiritium consecutus fuerit. Nam, ut divus Traianus constituit, si Latinus invito vel ignorante patrono ius Quiritium ab imperatore consecutus sit, [quibus casibus] dum vivit iste libertus, ceteris civibus Romanis libertis similis est et iustos liberos procreat, moritur autem Latini iure, nec ei liberi eius heredes esse possunt; et in hoc tantum habet testamenti factionem, ut patronum heredem instituat eique, si heres esse noluerit, alium substituere possit.* Il giurista prospetta qui un intervento di Traiano che risolve così la questione: se il liberto aveva ottenuto *ab imperatore* il *ius Quiritium* 'invito vel ignorante patrono', finché viveva era 'simile' ai liberti cittadini romani e procreava figli 'giusti'. Al momento della morte, però, regrediva (per così dire) al *ius Latinum* (nel senso dei *Latini Iuniani*): i *liberi* non potevano esserne *eius heredes* e la *testamenti factio* era limitata alla istituzione del solo patrono (benché questo potesse essere sostituito nel caso in cui non volesse succedere al liberto). La *ratio* di questa posizione è –ovviamente– mantenere intero in testa al manomissore il *ius* nei confronti dei beni del manomesso.

⁴⁶ I. 3.7.4: (...) *quibus supervenit etiam divi Traiani edictum, quod eundem hominem, si invito vel ignorante patrono ad civitatem venire ex beneficio principis festinavit, faciebat vivum quidem civem Romanum, Latinum autem morientem.*

via sarebbe morto ugualmente con lo *status* di Latino: (...) *faciebat vivum quidem civem Romanum, Latinum autem morientem*.

Tutte queste disposizioni, come si è accennato, furono abrogate da Giustiniano che unificò il regime degli schiavi manomessi, conducendoli tutti alla cittadinanza romana:

(...) *sed nostra constitutione propter huiusmodi condicionum vices et alias difficultates cum ipsis Latinis etiam legem Iuniam et senatus consultum Largianum et edictum divi Traiani in perpetuum deleri censuimus, ut omnes liberti civitate Romana fruantur, et mirabili modo quibusdam adiectionibus ipsas vias, quae in Latinitatem ducebant, ad civitatem Romanam capiendam transposuimus.*⁴⁷

6. Critica e anticritica a partire da un recente posizionamento storiografico

La più recente dottrina romanistica (rappresentata da un interessante articolo di Eleonora Nicosia,⁴⁸ pubblicato nel 2007) si è espressa sul testo gaiano *Inst.* 3.56 (e –insieme– in generale sui *Latini Iuniani*) a partire da due profili, tra loro collegati, critici rispetto alla rappresentazione generalmente accettata della questione successoria. Il problema starebbe nel fatto che comunemente ci si riferisce all’acquisto dell’*ex dominus* dei beni del liberto Iuniano come ottenuto *iure peculii*.⁴⁹ Insieme la studiosa siciliana critica la connessa opinione corrente, secondo la quale i *Latini Iuniani*, pur vivendo da uomini liberi, morivano come schiavi.⁵⁰ Per la fonte di questa affermazione, divenuta addirittura un adagio, un proverbio, Nicosia rinvia (come si fa di solito, anche a livello manualistico) a un testo di Salviano, presbitero di Marsiglia, che –nel trattato *ad Ecclesiam* scritto a metà del V secolo– in connessione con i *Latini Iuniani* (già ricordati nel § 33), scriveva ... *ut vivant scilicet quasi ingenui, et moriantur ut servi* (...).⁵¹ È chiaro come questo detto appaia efficacemente connesso con la condizione di quanti, godendo di una soggettività limitata, non avevano capacità successoria attiva, ricadendo i loro beni nelle mani, nel patrimonio, degli *ex proprietari*. Il lavoro di Nicosia, con le sue critiche, ha portato certamente nuova conoscenza su singoli punti relativi alla condizione dei *Latini Iuniani*. Le conclusioni della collega catanese però non convincono del tutto. Partiamo dall’esame del primo appunto, quello connesso con la modalità di acquisto dei beni del liberto dopo la sua morte. Nicosia mette in evidenza l’importanza dell’avverbio *quodammodo* (proprio il termine che –per la sua portata imprecisa– era stato espunto come “non classico” nelle esegesi interpolazionistiche).⁵² Il ragionamento è alquanto semplice: non sussistendo più (a seguito della legge *Iunia*) la relazione giuridica *dominus-servus* non si può ipotizzare un *ius peculii*: dire che il manomissore fa propri i beni già nella disponibilità del liberto Latino *peculii iure* sarebbe un’imprecisione giuridica. Imprecisione non necessaria, perché dalla spiegazione gaiana sarebbe invece chiarito che l’acquisto avverrebbe (come si è visto) *iure quodammo-*

⁴⁷ I. 3.7.4.

⁴⁸ Nicosia 2007, 1829-1846.

⁴⁹ Si veda la letteratura citata da Nicosia 2007, 1829 s. in nt. 1.

⁵⁰ Sulla questione rinvio ancora alla bibliografia che propone Nicosia 2007, 1830 nt. 2.

⁵¹ Salv. *ad Eccl.* 3.7.34.

⁵² Per tutti, Solazzi 1953, 118-120, con letteratura.

do peculii, dove *quodammodo*, lungi dal rappresentare inserzione di una traballante visione postclassica della questione, costituirebbe strumento per la costruzione analogica che serviva ad avvicinare la modalità dell'acquisto da parte del manomissore alla situazione precedente rispetto alla modificazione legislativa, quando –cioè– i *domini* (*patroni* nell'impreciso linguaggio gaiano) entravano per diritto di peculio nel patrimonio dei servi che avevano goduto della manomissione irrituale. Lungi dall'essere –dunque– un segnale di indeterminazione giuridica, l'avverbio restituirebbe, in connessione con la formula *iure peculii*, il titolo preciso della pretesa del manomissore. Due punti critici mi sembrano da mettere in evidenza con riguardo a questa conclusione. Da una parte, in sostanza, nulla cambia rispetto alla dottrina tradizionale: certo, si ha una piccola precisazione formale, ma –dal discorso di Gaio– è chiaro che il punto di riferimento sul quale il diritto del manomissore viene orientato è proprio il *ius peculii*. Proprio il meccanismo analogico fa sì che nulla di meno il manomissore otterrà dopo la *lex Iunia* rispetto a quanto conseguiva prima di quella innovazione. E si torna così all'idea gaiana di finzione⁵³ (*ac si lex lata non esset*). Qui il discorso si può connettere con l'altro profilo criticato da Nicosia, e cioè il proverbio risalente a Salviano. Il collegamento sta nella giusta osservazione della studiosa, che nota come sia lo stesso Gaio a rappresentare che il (presunto ...) legislatore si era posto il problema che i Latini *neque ut servi decederent*.⁵⁴ Questa affermazione, di per sé, smonterebbe le basi sulle quali si sarebbe sviluppata l'idea poi sintetizzata da Salviano. Invero, però, a riguardare con attenzione quel luogo di Gai. *Inst.* 3.56 sorge una perplessità. Più sopra avevamo notato come, nell'andamento retorico attraverso il quale il giurista presenta le opzioni del *legis lator*, risultasse una sorta di bilanciamento, tra l'esigenza (appunto) di far sì che i liberti manomessi in mancanza delle forme *iustae ac legitimae* non morissero *ut servi* e quella (contrapposta) che i *bona* del *libertus Latinus* non fossero inaccessibili (per mancanza di *ius manumissionis*) *ad patronos*. A ben guardare, però, bilanciamento sostanziale non c'è. Al titolo formale di 'liberti' non corrisponde un minimo di capacità successoria attiva (mentre, dal lato passivo c'è la possibilità di ottenere fedecommissi e perfino eredità, ma solo conseguendo la cittadinanza entro cento giorni dalla chiamata, come si è visto).⁵⁵ I loro patrimoni vanno interamente al manomissore. È vero che Gaio cerca di dare una visione equilibrata di tale questione, ma, al contempo, proprio dal suo discorso emerge che il manomissore prende tutto, sia pure non *iure peculii*, ma *iure quodammodo peculii*. È ben possibile che un'altra rappresentazione della storia della *lex Iunia*, diversa da quella (in fondo, quanto storicamente attendibile, di Gaio e del suo fantomatico "legislatore"?), si sia sviluppata all'interno della giurisprudenza romana successiva al provvedimento legislativo. Bisogna dire che nulla sta a favore del fatto che quel *quodammodo* fosse presente negli *ipsissima verba* del testo di legge, anzi. Si può certamente accettare la presenza dell'avverbio nel lessico di un giurista classico, che lavora sulle sfumature (e Nicosia, ribattendo con efficacia alla dottrina interpolazionistica registra tutti gli usi gaiani dell'avverbio),⁵⁶ ma la *lex* doveva essere meno *nuancée*. Non mi pare improbabile proporre che nel testo della legge risultasse seccamente la stringa tra-

⁵³ Cf. *supra* ntt. 30, 31, 32.

⁵⁴ Nicosia 2007, 1834.

⁵⁵ Cf. *supra* su nt. 13.

⁵⁶ Nicosia 2007, 1835-1838.

mandata da Gaio *bona Latinorum ad manumissores pertinent* (corrispondente a Gai. *Inst.* 3.56, con il riferimento alla *lex Iunia*). Una prospettiva così più cruda e realistica della condizione dei *Latini Iuniani* poteva derivare da una risultanza testuale di questo tipo e in controtendenza con l'idea che *neque ut servi decedunt* di Gaio (ma non confermata, in fondo, dalla sua interpretazione).

7. Salviano e i *Latini Iuniani*

Passiamo ora all'altra fonte rilevante per l'inquadramento del profilo successorio dei *Latini Iuniani*, il citato, proverbiale brano dell'*ad Ecclesiam* (o *de Avaritia*) di Salviano, sul quale pure si è esercitata la critica di Nicosia. Guardiamo, per prima cosa, il testo:

*Ita ergo et tu religiosos filios tuos quasi Latinos iubes esse liberos; ut vivant scilicet quasi ingenui, et moriantur ut servi, et iuri fratrum suorum quasi per vinculum Latinae libertatis adstricti, etiam si videntur arbitrii sui esse dum vivunt, quasi sub illorum tamen positi potestate moriantur.*⁵⁷

Lo scrittore cristiano sta conducendo una requisitoria sull'avarizia degli uomini che non provvedono alle necessità economiche della Chiesa (e quindi, nella sua visione, di Dio stesso). In questo discorso l'autore tardoantico si concentra anche contro quei padri che non dotavano di proprietà i figli destinati alla Chiesa come religiosi, concedendo loro solo l'*usus* dei beni familiari, ai fini del mantenimento. Tutta l'argomentazione di Salviano (fortemente connotata da un tenore retorico) è tesa a convincere i padri a non fare differenze tra figli laici e figli religiosi e di provvedere anche a questi ultimi con proprietà (che passerebbero poi nei beni della Chiesa). L'autore, nello specificare la sua affermazione, utilizza una serie di allusioni giuridiche che dimostrano sì una certa conoscenza del diritto ma non sempre – a dire della stessa Nicosia⁵⁸ – uno stringente uso terminologico degli istituti. Un parallelismo viene dapprima stabilito (§ 31 e 32) tra i liberti cittadini romani e i figli religiosi. La descrizione è tutta a favore dei primi. Liberando i servi attraverso la manomissione rituale (nelle forme *iustae ac legitimae*), i *domini* concedono loro la possibilità di avere una proprietà e la capacità testamentaria (ma Salviano non si sofferma sui limiti che questa aveva nei confronti dei patroni, almeno a partire dalle riforme pretorie, il vasto e articolato tema che ho trattato nella mia monografia del 1996);⁵⁹ mentre i padri dei religiosi, conferendo loro solo l'*usus* dei beni assegnati (diritto che termina con la loro morte), li porrebbe in una condizione peggiore che – retoricamente – Salviano non esita a paragonare alla schiavitù. Il punto è da sottolineare (più di quanto non si sia fatto in letteratura), perché tocca la questione che davvero interessa Salviano, e cioè che alla morte dei religiosi i beni che questi avevano ricevuto dalla famiglia di provenienza, essendo in mero uso e non in proprietà, tornano a quella famiglia, non costituendo un arricchimento ereditario per la Chiesa. Per questo Salviano accusa i padri di ridurre i figli religiosi in servitù. A

⁵⁷ Salv. *ad Eccl.* 3.7.34.

⁵⁸ Nicosia 2007, 1843.

⁵⁹ Masi Doria 1996, 61-92.

questo punto lo scrittore tardoantico innesta l'ulteriore comparazione con i *Latini Iuniani* (§ 33),⁶⁰ affermando –correttamente sotto il profilo giuridico– che si tratta di soggetti *sub libertorum titulo viventes* (cioè che trascorrono la vita sotto il regime e il nome giuridico di liberti), ma (non possedendo *testamenti factio* attiva) al momento della morte non possono disporre dei propri beni. Naturalmente questo ulteriore parallelismo non è preciso, a tacer d'altro perché mentre i figli religiosi ottengono solo l'uso, i liberti Iuniani possono ben conseguire proprietà. Ai primi non manca la *testamenti factio*, mancano i beni rispetto ai quali esercitarla; mentre i secondi, pur avendo qualcosa, non possono disporne *mortis causa*. Salviano continua nella costruzione comparativa al § 34 (sempre riferendosi al padre degenerare e irreligioso).

Sofferamoci specificamente sul brano riportato più sopra, dal quale è tratto (con una piccola modificazione testuale, che trasforma i congiuntivi *vivant* e *morian-tur*, retti da *ut*, in indicativi) il proverbio al quale si è fatto già ampio riferimento,⁶¹ che sintetizzerebbe la condizione giuridica dei *Latini Iuniani*: *vivunt quasi ingenui et moriuntur ut servi*. Qui la critica di Nicosia parte da una considerazione grammaticale: *ita ergo* costituirebbe (solo) il raccordo con quanto affermato precedentemente. Il risultato di questa interpretazione sarebbe, però, di lasciare senza riferimento principale proprio la frase dipendente *ut vivant scilicet quasi ingenui, et moriantur ut servi*, che mi sembra –invece– retta da quell'*ita* iniziale. È chiaro che il centro dell'interesse di Salviano sta nel rappresentare la condizione dei figli religiosi, ma lo fa attraverso il riferimento ai *Latini Iuniani*. Il che mi pare dimostrato anche dal fatto che nel seguito dell'argomentazione, nella quale i religiosi sono descritti come *adstricti* al *ius* dei loro fratelli (che godranno, infine, dei beni paterni terminato l'*usus*), la comparazione è confermata dall'immagine *quasi per vinculum Latinae libertatis*, il che viene spiegato nel senso che “sembrano essere arbitri del proprio finché vivono, tuttavia muoiono ‘come se’ fossero posti sotto la di loro (cioè dei fratelli) potestà”. È significativo l'uso ripetuto, da parte di Salviano, in questa sezione del testo, del termine *quasi*, strumento di assimilazione che serve a costruire l'analogia tra forme diverse.⁶²

8. La tradizione giustiniana (e medievale)

Oltre questa esegesi, in effetti Nicosia non prende in considerazione una fonte molto importante, che potrebbe essere proprio l'ultimo stadio di sviluppo di una interpretazione alternativa, frammista alla tradizione gaiana. Mi riferisco alla trattazione che di questo tema fanno le *Institutiones* di Giustiniano. In un *excursus* storico, infatti, in

⁶⁰ Salv. *ad Eccl.* 3.7.33: *Nam quid est aliud quam servituti addicere, quos non vis aliquid quasi ingenuos possidere? More ergo illorum uteri, qui servos suos non bene de se meritos, quia civitate Romana indignos iudicant, iugo Latinae libertatis addicunt: quos scilicet iubent quidem sub libertorum titulo agere viventes, sed nolunt quidquam habere morientes. Negato enim his ultimae voluntatis arbitrio, etiam quae superstites habent, morientes donare non possunt.*

⁶¹ Salv. *ad Eccl.* 3.7.34. Vid. *supra* all'inizio del § 7.

⁶² Sulle strutture di assimilazione anche sotto il profilo dell'espressività si veda Riccobono 1917, 697-706, il quale, sviluppando un'intuizione geniale del Maine dell'*Ancient Law* (ora anche in traduzione italiana a cura di V. Ferrari: Maine 1998, 258 s.), osservava che similitudine e approssimazione espresse dal *quasi* possono servire a dare al pensiero maggiore precisione o maggiore vivezza e intensità, possedendo l'avverbio rilevante forza costruttiva.

I. 3.7.4, l'imperatore presenta lo stato del diritto antico, che aveva preceduto le riforme che avevano abrogato le differenze tra diverse tipologie di liberti alle quali già si è fatto riferimento. Esplicitamente, a proposito dei liberti Latini, il manuale imperiale recita: *qui licet ut liberi vitam suam peragebant, attamen ipso ultimo spiritu simul animam atque libertatem amittebant et quasi servorum ita bona eorum iure quodammodo peculii ex lege Iunia manumissores detinebant*. Contardo Ferrini, nei suoi insuperati studi sulle fonti delle Istituzioni giustinianee⁶³ riconosce l'ascendenza gaiana di I. 3.7 pr.-2, mentre attribuisce il seguito ai Compilatori giustiniani (che –però– specie per i riferimenti storici avevano dovuto avere delle fonti: anche Gaio). Dunque, secondo l'Imperatore i *Latini Iuniani* trascorrevano la vita *ut liberi*. Ciononostante nell'ultimo momento della loro esistenza (*ultimo spiritu* è reminiscenza biblica, dalla *Vulgata*)⁶⁴ perdevano, allo stesso tempo (*simul*), l'anima (rappresentante la vita stessa) e la *libertas*. Per immediata conseguenza di ciò (e qui sembra tornare l'influenza gaiana) i *manumissores* (il linguaggio è in questa parte tecnicamente preciso, privo di quegli scivolamenti lessicali che abbiamo riconosciuto nel testo del giurista antoniniano), i manomissori, dunque, detenevano i loro *bona* (anche qui il lemma è interessante), *quasi servorum*. Pure il *quasi* è strumento per costruire un rapporto di “*als ob*”⁶⁵ una finzione in questo caso esplicativa della condizione conseguente alla legge Giunia. A questo punto la reminiscenza gaiana: torna il *iure quodammodo peculii* che certamente ben spiega l'acquisto da parte del manomissore. Questa osservazione sulle Istituzioni giustinianee (che non credo possano essere state sul punto influenzate da Salviano) mostra un dato importante, e cioè che l'idea secondo la quale i Latini Iuniani vivessero da liberi e morissero, invece, da schiavi, che è un punto relevantissimo relativamente alla questione sulla loro condizione patrimoniale, nasce e si sviluppa all'interno della tradizione giuridica, che può essa aver influenzato la cultura di Salviano. Dalle parole di Nicosia poteva sembrare che l'icastica rappresentazione *moriuntur ut servi* avesse come unica fonte il presbitero marsigliese, ma la testimonianza giustiniana non solo costringe a una rimediazione del problema, ma riafferma l'idea tradizionale, che non a caso ha avuto un significativo “*Nachleben*” nel Medioevo,⁶⁶ di cui vi sono attestazioni in una serie di testi giuridici vergati a partire dal XII secolo, sulla scorta della riscoperta del diritto giustiniano, come ad esempio:

*Latini sunt qui ita erant a domini manumissi, ut essent in vita liberi et in morte servi, ut omnia bona eorum tanquam servorum devolvantur ad dominum.*⁶⁷

*Latini vero in vita sua liberi erant, in morte servi fiebant.*⁶⁸

⁶³ Ferrini 1901, 383.

⁶⁴ *Il Macch.* 7.9: (...) *et in ultimo spiritu consti tutus, sic ait: tu quidem scelestissime in praesenti vita nos perdis: sed Rex mundi defunctos nos pro suis legibus in aeternae vitae resurrectione suscitabit.*

⁶⁵ Oggi l'uso giurisprudenziale di *quasi* non è più, come segnalava Kaser 1962, 59 nt. 45, in anni ormai lontani, un “*kaum erforschten Wirkungsbereich der Analogie*”. Sul termine –oltre che ampi riferimenti nella trattazione della storia di istituti– si sono infatti addensati contributi specifici. Hackl 1999, 117 ss., con letteratura cui rinvio, lo inserisce in una linea che si porta a compimento nell'*als ob* dei diritti moderni. Si veda inoltre l'ampia bibliografia in Rampazzo 2008, 411 s. e nt. 207.

⁶⁶ Sui *Latini Iuniani* nell'età di mezzo si veda Corcoran 2011, 129-152 (che non approfondisce, però, i testi che seguono).

⁶⁷ *Epitome exactis regibus* 2.13.

⁶⁸ *Add.* 1.22 [ex *Tit. qui in Epitomes editionibus post VIII § 25 inveniuntur*].

*Latini vero quamdiu vivebant liberi erant, in morte vero et ipsi et bona eorum in servitutem vendicabantur.*⁶⁹

(...) *Latini (...) qui vivebant liberi et morientes erunt servi.*⁷⁰

Questa linea si differenzia da quella di Salviano per un dato testuale non irrilevante. Mentre nello scrittore ecclesiastico l'immagine dei Latini è quella di soggetti che vivono *quasi ingenui*, nelle Istituzioni giustiniane e nella congiunta letteratura giuridica medievale il loro *status* è paragonato a quello di liberi, non di ingenui. Il punto non è secondario. Se il termine di comparazione è quello degli ingenui, sembrerebbe che l'unica limitazione alla loro capacità fosse quella successoria. I liberti cittadini romani, pur muniti dell'ambito privilegio della *civitas*, come è noto (lo si è accennato) dovevano ai loro patroni le *operae*, ossia giornate di lavoro promesse o stipulate al momento della manomissione. La posizione dei *Latini Iuniani*, così ragionando, avrebbe del sorprendente. Se si potesse infatti provare che non dovevano l'obbligazione di opere (la quale non emerge da alcuna fonte, come notato più sopra), questi risulterebbero in una condizione migliore, almeno in vita, rispetto ai liberti cittadini romani. La situazione si rovescerebbe al momento della morte, quando, in mancanza dell'ottenimento della *civitas*, tutto il compendio patrimoniale dei Latini andrebbe ai manomissori. Il sistema così brevemente delineato sarebbe ovviamente da completare mettendo in campo le possibilità derivanti dalla *anniculi causae probatio*.⁷¹ Un dato peculiare, dunque, che forse ha un piccolo appiglio in Gaio (finora mi pare non messo abbastanza in luce dalla storiografia). Dove infatti il giurista antoniniano descrive la condizione dei *Latini ex lege Iunia*, li compara ai *Latini coloniarii*, che erano stati (prima della deduzione) *cives Romani ingenui*.⁷² Quest'ultima specifica qualificazione (*ingenui*) potrebbe avere senso per mettere in evidenza che si trattava di uno *status* non implicato in obbligazioni lavorative verso qualcuno (come le opere a favore del patrono). La diversa tradizione giustiniana (che riporta *liberi* e non *ingenui* e che è incentrata esclusivamente sul profilo ereditario, nel titolo 3.7 delle *Institutiones: De successione libertorum*) mostra una dicotomia più semplice e forse più immediatamente efficace sotto il profilo della rappresentazione (che riprende la *summa divisio de iure personarum*⁷³ e –forse– anche l'ideologia dell'*una atque simplex libertas* di I. 3.5.3) e quindi non rassicura del tutto l'interprete sull'ipotesi appena prospettata, che costituisce solo uno spunto interessante per continuare a riflettere e a studiare su questo affascinante tema.

⁶⁹ Cod. Bamberg. P I 11 fol. 54 (Fitting, *Jur. Schriften*, 15).

⁷⁰ Cod. Taurin. V 19 fol 98^a (Fitting, *Jur. Schriften*, 15 nt. 5).

⁷¹ Sull' *anniculi causae probatio* si veda Gai. *Inst.* 1.29-31. "... the complicated ... procedure (proof of a 1-year old child)" per Weaver 1997, 57, su cui come accennato la vicenda di Vennidio Ennico ercolanese ha gettato nuova luce. Infatti *TH.* 89, un trittico del 23 marzo del 62, ha mostrato tutti i passaggi che in una città italica (come Ercolano) dovevano compiersi, e cioè il decreto *ex lege Aelia Sentia* dei decurioni ercolanesi sulla questione, l'ambasceria a Roma (forse dei duoviri) o (comunque) la trasmissione del documento, presso il tribunale del pretore urbano (in questo caso *Servenius Gallus*, che ricoprì la carica nel 62 d.C.), un editto di quest'ultimo che provvedeva alla concessione della cittadinanza, sulla base del precedente atto decurionale, con la formula solenne *Romani cives mihi esse videntur*. Sulla vicenda e gli aspetti connessi si veda ora Camodeca 2017, 64, 68, 77.

⁷² Cf. *supra* Gai. *Inst.* 1.22 e 3.56.

⁷³ Gai. *Inst.* 1.9 e I. 1.3.

9. Bibliografia

- Amirante, L. (1983): “Lavoro di giuristi sul peculio. Le definizioni da Q. Mucio a Ulpiano”, [in] *Studi in onore di C. Sanfilippo II*, Milano, 1-15.
- Balestri Fumagalli, M. (1985): *Lex Iunia de manumissionibus* (=Università degli Studi di Milano. Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto Romano 19), Milano.
- Bianchi, E. (1997): *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'epoca augustea* (=Università di Pavia. Studi nelle Scienze Giuridiche e Sociali 82), Padova.
- Bretone, M. (1998): *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura* (=Biblioteca Universale Laterza 534), Roma-Bari.
- Buongiorno, P. (2010): *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)*, (=Università del Salento. Collana della Facoltà di Giurisprudenza 22), Napoli.
- Buti, I. (1976): *Studi sulla capacità patrimoniale dei servi* (=Università di Camerino. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza 13), Napoli.
- Camodeca, G.
 (2002): “Per una riedizione dell'archivio ercolanense di L. Venidius Ennychus”, *Cron. Erc.* 32, 257-280.
 (2006): “Per una riedizione dell'archivio ercolanense di L. Venidius Ennychus. II”, *Cron. Erc.* 36, 189-211.
 (2017): *Tabulae Herculenses. Edizione e commento I* (=Vetera 20), Roma.
- Corcoran, S. (2011): “Softly and suddenly vanished away. The Junian Latins from Caracalla to the Carolingians”, [in] K. Muscheler (Hrsg.), *Römische Jurisprudenz. Dogmatik, Überlieferung, Rezeption. FS. für D. Liebs zum 75. Geburtstag*, Berlin, 129-152.
- Fabre, G. (1981): *Libertus. Recherches sur les rapports patron-affranchi à la fin de la république romaine* (=Collection de l'École française a Rome 50), Rome.
- Ferretti, P. (2008): *In rerum natura esse / in rebus humanis nondum esse. L'identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale classico* (=Università de Trieste. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza 59), Milano.
- Ferrini, C. (1901): “Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano”, *BIDR* 13, 101-207 [=Opere II, Milano, 1929, 307-419].
- Giaro, T. (1987): “Dogmatische Wahrheit und Zeitlosigkeit”, *BIDR* 29, 1-104.
- Hackl K. (1999): “Vom ‘quasi’ im römischen zum ‘als ob’ in modernem Recht”, [in] R. Zimmermann (Hrsg.), *Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik*, Heidelberg, 117-127.
- Harper, K. (2011): *Slavery in the Late Roman World A.D. 275-425*, Cambridge (<https://doi.org/10.1017/CBO9780511973451>).
- Humbert, M.
 (1981): “Le droit latin imperial: cités latines ou citoyenneté latine?”, *Ktéma* 6, 207-226.
 (2010): “Le status civitatis. Identité et identification du civis Romanus”, [in] A. Corbino et alii (cur.), *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, Pavia, 139-173.
- Kaser, M.
 (1962): *Zur Methode der römischen Rechtsfindung*, Göttingen.
 (1971): *Das römische Privatrecht I. Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht* (=Handbuch der Altertumswissenschaft 10. Rechtsgeschichte des Altertums 3), München.
- López Barja de Quiroga, P. (1998): “Junian Latins: status and number”, *Athenaeum* 86, 133-163.
- Maine, H. S. (1998): *Diritto antico* (=Civiltà del Diritto 63), Milano.

- Masi Doria, C. (1996): *Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà sociali* (=Università degli Studi di Napoli Federico II. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Romano 10), Napoli.
- Mercogliano, F. (2001): *Actiones ficticiae. Tipologia e datazione* (=Università di Camerino. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza 48), Napoli.
- Mouritsen, H. (2011): *The freedman in the Roman world*, Cambridge (<https://doi.org/10.1017/CBO9780511975639>).
- Nelson, H. L. W. (1981): *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones* (=Studia Gaiana VI), Leiden.
- Nicosia, E. (2007): “*Moriuntur ut servi? Un aspetto rilevante della condizione giuridica dei Latini Iuniani*”, [in] F. M. d’Ippolito (cur.), *φιλία. Scritti per G. Franciosi III*, Napoli, 1829-1846.
- Pellecchi, L. (2007): “*Loi Iunia Norbana sur l’affranchissement*”, [in] J.-L. Ferrary – Ph. Moreau (dir.), *Lepor. Leges Populi Romani*, Paris (en ligne: <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice490/>).
- Pesaresi, R. (2008): *Ricerche sul peculium imprenditoriale* (=Collana dell’Università LUM Jean Monnet. Serie giuridica 14), Bari.
- Quadrato, E. (2014): *Legislator. Dal legem ferre al leges condere* (=Collana dell’Università LUM Jean Monnet. Serie giuridica 33), Bari.
- Quadrato, R.
 (1979): *Le Institutiones nell’insegnamento di Gaio. Omissioni e rinvii* (=Università degli Studi di Bari. Pubblicazioni della Facoltà Giuridica 46), Napoli.
 (2006): “*Province e provinciali: il cosmopolitismo di Gaio*”, [in] L. Labruna (dir.), *Tradizione romanistica e Costituzione II*, Napoli, 1097-1137 [=Gaius dixit. La voce di un giurista di frontiera, Bari, 2010, 265-305].
- Rampazzo, N. (2008): *Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana. Tra regola ed eccezione* (=Università degli Studi di Napoli Federico II. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Romano 25), Napoli.
- Riccobono, S. (1917): “*Analoga, assimilazione, approssimazione nell’opera dei giuristi romani ed in particolare dell’uso dell’avverbio quasi*” [Appendice III a “*Dal diritto romano classico al diritto moderno (a proposito del fr. D. X, 3 Paul. 3 ‘ad Plautium’)*”], *AUPA* 3/4, 697-706 [=Scritti di diritto romano II, Palermo, 1964, 461-467].
- Salati, O. (2018): “*Questioni di diritto militare in un inedito papiro londinese: P.lond. Inv. 2585 r e p.fay. 10 + p.berol. Inv. 11533*”, *ZPE* 205, 228-246.
- Sirks, A. J. B.
 (1981): “*Informal manumission and lex Junia*”, *RIDA* 28, 247-276.
 (1983): “*The lex Junia and effects of informal manumission and iteration*”, *RIDA* 30, 211-292.
- Solazzi, S. (1953): “*Quodam modo nelle Istituzioni di Gaio*”, *SDHI* 19, 104-133 [=Scritti di diritto romano V, Napoli, 1972, 495-520].
- Stagl, J. F. (2015): “*Das Soldatentestament unter den Soldatenkaisern*”, [in] U. Babusiaux – A. Kolb (eds.), *Das Recht der ‘Soldatenkaiser’ . Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs?*, Berlin, 109-126.
- Thomas, Y. (1995): “*Fictio legis. L’empire de la fiction romaine et ses limites médiévales*”, *Droits* 21, 17-63 [=Les opérations du droit, Paris, 2011, 133-186].
- Treggiari, S. (1969): *Roman Freedmen during the late republic*, Oxford.
- Valditara, G. (1997): “*Gai. 3.128 – I. 4,3,15 e l’evoluzione del concetto di legislator*”, [in] *Nozione formazione e interpretazione del diritto. Ricerche dedicate al prof. F. Gallo II*, Napoli, 481-526.

- Venturini, C. (1995): “*Latini facti, peregrini, civitas*: note sulla normativa adrianea”, *BIDR* 98, 219-242 [= *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica*, Napoli, 2014, 165-194].
- Waldstein, W. (1986): *Operae libertorum, Untersuchungen zur Dienstpflicht freigelassener Sklaven* (=Forschungen zur antiken Sklaverei 19), Stuttgart.
- Watson, A. (1987): “Slavery and the development of Roman private law”, *BIDR* 90, 105-118.
- Weaver, P.
(1990): “Where have all the Junian Latins gone? Nomenclature and status in the Early Empire”, *Chiron* 20, 275-305.
(1997): “Children of Junian Latins”, [in] B. Rawson – P. Weaver (eds.), *The Roman Family in Italy. Status, Sentiment, Space*, Oxford, 56-72.
- Zeber, I. (1981): *A study of the peculium of a slave in pre-classical and classical Roman law* (=Prawo 85), Wrocław.

